

:/mv



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Roma, 10 LUG. 1991

221/XI/2997

Spett.le
M.A.G.I.S.
P.zza S. Fedele, 4
20121 MILANO

Oggetto: Comunicazione riconoscimento idoneità

Con riferimento alla Vs. richiesta di riconoscimento di idoneità formulata in base all'art. 28, Legge n. 49 del 26.02.1987, si porta a conoscenza che con D.M. n. 1991/128/001019/1 dell'8.04.1991 è stata concessa a codesto Organismo l'idoneità a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo per:

- realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo.



[Handwritten signature]



1991/128;001019/

Al Ministro degli Affari Esteri

PROTOCOLLO ARRIVO
RAGIONERIA

17.0591 001247

DIREZIONE GEN. COOP.

- VISTA la legge n. 49 del 26.2.1987 sulla ~~ALCOOP~~ ^{ALCOOP} ~~cooperazione~~ ^{cooperazione} dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ed in particolare l'art. 28 che prevede il riconoscimento di idoneità ad Organizzazioni non governative nazionali che perseguono senza scopo di lucro finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- VISTA la domanda con la quale l'Organismo "Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo - M.A.G.I.S.", con sede in Milano - P.zza S. Fedele, 4, chiede ai sensi della citata legge n. 49/87 il predetto riconoscimento di idoneità;
- VISTO l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Organismo in questione;
- CONSIDERATO che per la sua organizzazione e competenza il citato Ente può riconoscersi idoneo per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;
- SENTITA la apposita Commissione per le ONG di cui all'art. 28 della predetta legge n. 49/87 costituita con decreto del MAE del 3 giugno 1987 n. 128/1615/5D nelle riunioni del 31 maggio e 21 dicembre 1990;
- VISTO il parere favorevole espresso nella riunione del 13 marzo 1991 dalla suddetta Commissione per le ONG

D E C R E T A

- Art. 1: L'Organismo "Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo - M.A.G.I.S." di Milano è riconosciuto idoneo per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo.



Il Ministro degli Affari Esteri

Art. 2: Il presente decreto sarà trasmesso per il visto dell'Ufficio di Ragioneria presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 49/87.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, - 8 APR. 1991

F.to AGNELLI

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

